

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la guazatina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti per la guazatina, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva guazatina sono state revocate. Non sono state comunicate tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano neppure disponibili LMR del Codex. In mancanza di informazioni su specifiche buone pratiche agricole che potessero essere utilizzate in una valutazione del rischio per i consumatori, l'Autorità ha concluso che un valore di 0,05 mg/kg presenta un livello soddisfacente di protezione per i consumatori europei. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione e modificare la definizione del residuo.
- (3) Inoltre, il Belgio ha segnalato che gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance possono destare preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori. In particolare, non poteva essere escluso un grave rischio per i consumatori neanche con un'accurata valutazione dei rischi, che tenesse conto di un fattore di trasformazione per gli agrumi. La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno ritenuto opportuno adottare una decisione di gestione dei rischi volta a ridurre gli LMR a un livello rivelatosi sicuro per i consumatori europei.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della guazatina sugli agrumi. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti ⁽³⁾. Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso accessibile al pubblico. Nel suo parere l'Autorità ha concluso che non raccomanda la fissazione degli LMR proposti, perché i dati disponibili non sono sufficienti ad escludere un rischio per i consumatori europei.
- (5) Il richiedente ha chiesto un riesame amministrativo del parere motivato dell'Autorità, in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale riesame è giunto alla conclusione che non sono stati constatati carenze sostanziali ed errori di valutazione da parte dell'Autorità.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la guazatina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits* (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la guazatina negli agrumi). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 pp.].

- (6) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (9) Le disposizioni transitorie previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori per quanto concerne gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance.
- (10) È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla guazatina;
- 2) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla guazatina:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	

0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	

0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,05 (*)
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	

0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	

0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	

0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	

0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	

0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,05 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	

0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	

0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,05 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	

1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	0,02 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	

1030000	Uova di volatili	0,05 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,05 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»